

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2004

che deroga alle decisioni 2003/803/CE e 2004/203/CE con riguardo al formato dei certificati sanitari e dei passaporti per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti e modifica alla decisione 2004/203/CE

[notificata con il numero C(2004) 1068]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/301/CE)

(GU L 98 del 2.4.2004, pag. 55)

Modificata da:

	Gazzetta ufficiale		
	n.	pag.	data
► M1 Decisione 2004/539/CE della Commissione del 1° luglio 2004	L 237	21	8.7.2004



DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2004

che deroga alle decisioni 2003/803/CE e 2004/203/CE con riguardo al formato dei certificati sanitari e dei passaporti per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti e modifica alla decisione 2004/203/CE

[notificata con il numero C(2004) 1068]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/301/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4, e l'articolo 21,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 998/2003 stabilisce le condizioni veterinarie applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti.
- (2) La decisione 2003/803/CE ⁽²⁾ della Commissione stabilisce un modello di passaporto per i movimenti di animali appartenenti a tali specie tra gli Stati membri e la decisione 2004/203/CE ⁽³⁾ della Commissione un modello di certificato sanitario per i movimenti a carattere non commerciale dai paesi terzi.
- (3) A decorrere dal 3 luglio 2004 i documenti conformi a detti modelli devono essere presentati alle autorità preposte ai controlli.
- (4) Per facilitare la transizione verso il regime previsto dal regolamento (CE) n. 998/2003, è necessario che i certificati rilasciati per l'introduzione a fini non commerciali in uno Stato membro prima dell'entrata in applicazione di tale regolamento siano considerati validi fino alla rispettiva data di scadenza se rispettano le condizioni stabilite da detto regolamento.
- (5) Tuttavia, con riguardo alla situazione specifica degli Stati membri elencati nell'allegato II, parte A, è opportuno mantenere nel corso di tale periodo transitorio le condizioni nazionali applicabili al riconoscimento dei certificati concernenti la rabbia.
- (6) È inoltre opportuno riconoscere la validità delle titolazioni degli anticorpi effettuate in base alle disposizioni nazionali applicabili prima dell'adozione della decisione 2001/296/CE della Commissione, del 29 marzo 2001, che autorizza determinati laboratori a controllare l'efficacia della vaccinazione antirabbica in alcuni carnivori domestici ⁽⁴⁾.
- (7) Inoltre, in considerazione della richiesta presentata da taluni paesi terzi, è opportuno che il modello di passaporto previsto dalla decisione 2003/803/CE per i movimenti intracomunitari a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti sia riconosciuto valido per i movimenti a carattere non commerciale degli animali appartenenti a tali specie, provenienti dai paesi terzi elencati nell'allegato II, parte B, sezione 2, del regolamento (CE) n. 998/2003 in alternativa ai certificati esistenti per i movimenti dai paesi terzi.

⁽¹⁾ GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 312 del 27.11.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 65 del 3.3.2004, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 102 del 12.4.2001, pag. 58.

▼B

- (8) Poiché il regolamento (CE) n. 998/2003 è applicabile a decorrere dal 3 luglio 2004, la presente decisione dovrebbe applicarsi a partire da questa stessa data.
- (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena animale e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga alle decisioni 2003/803/CE e 2004/203/CE, e con riguardo alla certificazione antirabbica, gli Stati membri autorizzano i movimenti a carattere non commerciale tra gli Stati membri e dai paesi terzi di cani, gatti e furetti accompagnati da un certificato di formato diverso dai modelli previsti in dette decisioni, sempreché questo soddisfi i seguenti requisiti:

- a) è stato rilasciato prima del ►M1 1° ottobre 2004 ◀;
- b) il suo periodo di validità non è ancora scaduto; e
- c) attesta il rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 998/2003.

Tuttavia, il Regno Unito, l'Irlanda e la Svezia possono mantenere le condizioni nazionali applicabili prima del 3 luglio 2004 con riguardo all'accettazione della certificazione antirabbica.

Articolo 2

Sono considerate valide le titolazioni degli anticorpi effettuate sulla base delle disposizioni nazionali prima dell'entrata in vigore della decisione 2001/296/CE che istituisce un elenco dei laboratori autorizzati a realizzare tale test.

Articolo 3

Il testo dell'articolo 1 della decisione 2004/203/CE è sostituito dal seguente:

«*Articolo 1*

1. La presente decisione stabilisce il modello di certificato per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie domestiche cani, gatti e furetti provenienti da paesi terzi, secondo quanto disposto all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 998/2003.

Il summenzionato certificato è richiesto per l'introduzione in uno Stato membro diverso dall'Irlanda, dalla Svezia e dal Regno Unito degli animali suddetti in provenienza da tutti i paesi terzi e per l'introduzione in Irlanda, Svezia e Regno Unito degli stessi animali in provenienza dai paesi terzi figuranti nell'allegato II, parte B, sezione 2, e parte C del regolamento (CE) n. 998/2003.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti accompagnati da un passaporto conforme al modello previsto dalla decisione 2003/803/CE e provenienti dai paesi terzi elencati nell'allegato II, parte B, sezione 2 del regolamento (CE) n. 998/2003 che hanno notificato alla Commissione e agli Stati membri la loro intenzione di utilizzare il passaporto anziché il certificato.»

Articolo 4

La presente decisione si applica a decorrere dal 3 luglio 2004.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.